

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

370° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali *Pag.* 6

Commissioni riunite

5^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera) *Pag.* 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali *Pag.* 9

Sul ciclo dei rifiuti » 18

COMMISSIONI RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1998

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera dei deputati
Bruno SOLAROLI

La seduta inizia alle ore 10,05.

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio 1999-2001, ai sensi dell'articolo 119, comma 3 del regolamento:

Audizione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dott. Carlo Azeglio Ciampi
(R033 004, R46^a, 0025^o) (R047 000, R46^a, 0002^o)

Bruno SOLAROLI, *presidente*, comunica preliminarmente che è pervenuta richiesta di assicurare la pubblicità dei lavori anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Svolge quindi un breve intervento introduttivo sui temi dell'audizione.

Il dottor Carlo Azeglio CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e formulando richieste di chiarimenti, i deputati Nicola BONO (gruppo alleanza nazionale), Ettore PERETTI (gruppo misto-CCD), Guido POSSA (gruppo forza Italia), Giuseppe NIEDDA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Maria CARAZZI (gruppo comunista), Giancarlo PAGLIARINI (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania), Pietro ARMANI (gruppo forza Italia),

Giorgio PASETTO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Bruno SOLAROLI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) e Antonio BOCCIA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), ai quali replica il dottor Carlo Azeglio CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, ringrazia il Ministro Ciampi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei Conti

Bruno SOLAROLI, *presidente*, svolge un breve intervento introduttivo sui temi dell'audizione.

Pietro ARMANI (gruppo alleanza nazionale), intervenendo sull'ordine dei lavori, contesta il fatto che i deputati non abbiano ancora conoscenza del collegato «fuori sessione» in materia fiscale, nonostante che nel collegato principale esistano alcune norme in tale materia.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, in riferimento all'intervento del deputato Armani, osserva che il collegato fiscale «fuori sessione» è stato presentato al Senato e che la diversificazione tra i documenti è dovuta al fatto che non si è voluto che nel collegato principale fossero contenute delle deleghe.

Il professor Manin CARABBA, *Presidente di sezione della Corte dei Conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e formulando richieste di chiarimenti, i deputati Pietro ARMANI (gruppo alleanza nazionale), Ettore PERETTI (gruppo misto-CCD), Guido POSSA (gruppo forza Italia) e Bruno SOLAROLI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) ai quali replicano il dottor Mario FALCUCCI, *Consigliere della Corte dei Conti*, e il professor Manin CARABBA, *Presidente di sezione della Corte dei conti*.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 13,20, riprende alle ore 15,05.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni

Bruno SOLAROLI, *presidente*, svolge un breve intervento introduttivo sui temi dell'audizione.

Il dottor Vannino CHITI, *Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome*, e il dottor Alberto ZOR-

ZOLI, *Vice Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e formulando richieste di chiarimenti, i deputati Bruno SOLAROLI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), Presidente della Commissione, e Antonio BOCCIA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il senatore Enrico MORANDO (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) e il deputato Giancarlo PAGLIARINI (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania), ai quali rispondono il dottor Vito D'AMBROSIO, *Presidente della Regione Marche*, e il dottor Vannino CHITI, *Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome*.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1998

249^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 8,45.**PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro dell'ambiente sugli indirizzi programmatici del suo Dicastero**(R046 003, C13^a, 0007°)

Il presidente GIOVANELLI dà la parola al Ministro dell'ambiente, salutandone la riconferma nel nuovo Governo.

Il ministro RONCHI enuncia le quattro priorità che intende segnalare, in sede collegiale, come le tematiche ambientali che il nuovo Governo dovrà affrontare nei primi cento giorni del suo operato.

La riforma della legge Merli, in adempimento della delega sul recepimento della direttiva comunitaria sulla tutela delle acque dall'inquinamento, non sarà un vero e proprio testo unito sulle acque, in quanto non riguarda l'ambito proprio della legge n. 36 del 1994; eppure, in sede di coordinamento dei testi normativi vigenti, si dovrebbe tendere ad introdurre una regolamentazione omogenea delle materie oggetto di delega, quali ad esempio gli scarichi industriali. La direttiva 91/271/CEE, inoltre, impone una valutazione che era sconosciuta alla legge n. 319 del 1976, e che verrebbe ora demandata agli enti locali titolari della potestà autorizzatoria in materia di scarichi idrici: si tratta della commisurazione dei limiti di scarico con le caratteristiche di qualità del corpo ricettore.

Sciolti gli ultimi nodi in sede di concerto interministeriale, è presumibile che entro il mese di novembre il Consiglio dei ministri approverà il relativo schema di decreto legislativo e lo trasmetterà alle Camere per il prescritto parere parlamentare; restano per il momento da affrontare

questioni finanziarie, benché non debbano essere esagerate in quanto i costi dovrebbero essere coperti con le tariffe previste. L'aggiornamento degli impianti di depurazione, quando riguardino scarichi in aree sensibili (ad esempio lagune o tratti marini ad elevato rischio eutrofico), dovrà infatti contemplare un terzo stadio, volto all'abbattimento dei nutrienti; inoltre, un secondo stadio della depurazione diverrà obbligatorio per i comuni di dimensioni non ridotte. Del resto, già alcuni interventi sono stati completati grazie al piano straordinario per la depurazione: i bandi di gara relativi in un anno sono aumentati del 55 per cento, mentre sono stati resi disponibili finanziamenti e gli enti locali vi hanno potuto attingere anche grazie al supporto di una segreteria tecnica.

La seconda priorità, che fa seguito al trasferimento delle competenze dallo Stato alle regioni operato con il decreto legislativo n. 112 del 1998, è rappresentata dal riordino delle competenze a livello centrale: il trasferimento di strutture necessario all'avvio di un Ministero dell'ambiente e del territorio era già allo studio del Dipartimento della funzione pubblica ed andrà ora sottoposto alla sede governativa collegiale. Si tratta di unificare l'operato amministrativo centrale sulla difesa del suolo, evitando di far slittare il termine per l'esercizio della relativa delega: l'integrazione delle politiche, in materia, è resa vieppiù evidente dalle difficoltà emerse in sede applicativa della legge n. 267 del 1998, che postulava rapporti sinergici tra tre diverse amministrazioni. Del resto, non si tratta solo di trasferire strutture del Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente, ma anche di operare un riordino dei Servizi tecnici nazionali che potrebbe, in ipotesi, spingersi fino alla confluenza nell'ANPA dei Servizi geologico ed idrografico; ulteriori competenze dovrebbero pervenire mediante l'assoggettamento del Corpo forestale dello Stato – per le competenze non conferite alle regioni, ma rimaste allo Stato – alla dipendenza funzionale dal Ministero dell'ambiente, almeno per quanto riguarda la sorveglianza dei parchi nazionali e l'attuazione delle convenzioni CITES ed Habitat.

La terza priorità discende dagli impegni assunti a Kyoto dalle parti firmatarie della convenzione sui cambiamenti climatici: si tratta di misure già concordate tra i Ministeri dell'ambiente e dell'industria, la cui adozione con delibera del CIPE necessita dell'approvazione della *carbon tax* nonché della conclusione della sessione di bilancio almeno in un ramo del Parlamento. In proposito, ricorda che il raddoppio delle fonti rinnovabili rappresenta la finalizzazione più propria per i proventi della tassa sulle emissioni di carbonio: l'articolo 8 del disegno di legge A.C. 5267, anche nelle più recenti versioni elaborate alla Camera dei deputati con il consenso del Governo, non altera tale fondamentale caratteristica della *carbon tax*, ma si limita a ridurre la tassa sul metano da autotrazione ed a non gravare di accisa il carbone.

L'energia elettrica rappresenta una risorsa il cui aggiornamento tecnologico potrà essere incrementato dall'accesso al mercato di nuovi e più efficienti operatori, mediante la separazione della produzione dalla trasmissione e dalla distribuzione; una maggiore efficienza energetica si potrà realizzare anche incentivando prodotti industriali (compresi gli elettrodomestici) a maggiore efficienza ed a basso consumo. Incentivi

andranno previsti anche per i trasporti su rotaia ed i bus elettrici, nonché per la sostituzione delle auto pubbliche a benzina con quelle elettriche o a metano; un recente convegno a Firenze ha però rilevato che circa il 51 per cento del benzene nell'atmosfera delle grandi città deriva dai motocicli, per i quali il Governo (in un disegno di legge presentato in Senato) non prevede misure di rottamazione bensì incentivi al rinnovo del parco circolante secondo criteri ecologici. Occorre infatti orientare il mercato verso i motocicli elettrici e quelli omologati: giova ricordare che dal giugno 1999 le omologazioni di motocicli, in virtù della direttiva 97/24/CE, contempleranno anche il criterio delle emissioni, per cui le aziende dovranno decidere se passare immediatamente alla produzione di motocicli a quattro tempi ovvero se valersi della possibilità – riconosciuta solo in fase transitoria – di aggiungere delle minimarmitte tese a ridurre le conseguenze inquinanti dei motori a due tempi.

Dopo aver ricordato che fra gli impegni più immediati rientra quello di portare all'approvazione finale il provvedimento concernente nuovi interventi in campo ambientale, il Ministro conclude consegnando alla Presidenza un elenco dei disegni di legge di iniziativa governativa che è nei suoi intendimenti vengano approvati entro la legislatura in corso.

Il presidente GIOVANELLI ringrazia il Ministro per le comunicazioni rese, di grande interesse per il futuro lavoro della Commissione, e rinvia il dibattito sulle stesse ad altra seduta, in considerazione del concomitante inizio dei lavori d'Assemblea.

Il senatore MAGGI lamenta che nei lavori della corrente settimana non siano state inserite le audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'acquedotto e ne auspica la tempestiva effettuazione, anche alla luce della calendarizzazione in Assemblea del relativo disegno di legge.

Il presidente GIOVANELLI assicura che le predette audizioni saranno concluse nel più breve tempo possibile, essendosi la Presidenza già attivata prima della crisi di Governo perché fossero programmate in tempi ravvicinati.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C13ª, 0041°)

Su invito del senatore BORTOLOTTI, che identifica nel disegno di legge n. 3369 il testo comprendente la rottamazione dei motocicli a cui ha fatto riferimento nelle sue comunicazioni il Ministro dell'ambiente, la Commissione concorda – ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento – di avanzare alla Presidenza la richiesta di esprimere parere sul menzionato disegno di legge, assegnato il sede primaria alla 10ª Commissione, una volta accertato che possa pervenire in tempo utile.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1998

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA E SUL CALENDARIO DEI LAVORI
(A007 000, B40^a, 0032^o)

Il Presidente Mario PEPE comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 28 ottobre scorso ha approvato il programma dei lavori della Commissione per il periodo 29 ottobre-31 dicembre 1998: esso prevede, anzitutto, l'esame dei seguenti disegni di legge (ai sensi dell'articolo 40, 9° comma del regolamento del Senato):

S. 3506 (delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1998 –);

S. 3246, 570 e 2084 (Disciplina delle «strade del vino»);

S. 3522 (Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità);

S. 3386 (Riordino del settore lattiero-caseario);

S. 3455 e 540 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale)

S. 3456 (Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale)

S. 1388-ter e 3295 (servizi pubblici locali);

S. 3116 e 3294 (contabilità ambientale);

S. 1637, 1669, 1714 e 1495 (tutela sanitaria delle attività sportive);

Legge finanziaria 1999, Bilancio di previsione 1999, bilancio pluriennale 1999-2001 e provvedimento collegato.

Per quanto concerne le attività conoscitive, si svolgeranno le seguenti audizioni:

con le regioni e con il Ministro dell'ambiente sul tema «ruolo delle regioni nelle politiche per i parchi dopo il decreto legislativo n. 112 del 1998»;

con il responsabile del Dipartimento per le politiche di coesione del Ministero del tesoro sul ruolo delle regioni nelle politiche per lo sviluppo delle aree depresse;

con il Ministro per gli affari regionali sui recenti sviluppi e sulle prospettive future del decentramento.

Quanto al programma delle missioni conoscitive presso le istituzioni regionali, si prevede di svolgerne almeno tre compatibilmente con gli impegni connessi alla sessione di bilancio.

Infine, sarà avviata l'attività del gruppo di lavoro per il raccordo con le istituzioni regionali.

L'articolazione dei lavori sarà, di norma, la seguente:

mercoledì ore 13,30-15 sede plenaria;

giovedì ore 13-15 sede plenaria – ufficio di presidenza integrato.

Il programma potrà essere modificato con ulteriore attività consultiva su disegni di legge, anche di conversione di decreti-legge, per i quali si renda necessaria l'acquisizione, da parte delle commissioni di merito, del parere obbligatorio della Commissione.

Il Presidente comunica, inoltre, che nella suddetta riunione del 28 ottobre scorso, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha anche adottato il seguente calendario dei lavori:

Giovedì 29 ottobre 1998, ore 14:

comunicazioni del Presidente sul programma e sul calendario dei lavori;

esame S. 3506 (legge di semplificazione 1998);

esame S. 570, 2084 e 3246 (strade del vino).

Mercoledì 4 novembre 1998, ore 14:

audizione delle regioni (ruolo delle regioni nelle politiche per i parchi dopo il decreto legislativo n. 112 del 1998);

Giovedì 5 novembre 1998, ore 14:

seguito esame S. 570, 2084 e 3246 (strade del vino);

esame S. 3522 (tutela territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità);

esame S. 3455 e 540 (edilizia residenziale pubblica).

La Commissione prende atto.

Disegno di legge:

(3506) «Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998»

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione - parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge in titolo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, *Relatore*, riferisce che il provvedimento legislativo presentato dal Governo rappresenta l'attuazione di un disposto della legge n. 59 del 1997 che all'articolo 20, comma 1, prevede che: «entro il gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina».

Il disegno di legge però va oltre l'impegno fissato dalla legge n. 59, anzi propone una modifica dello stesso articolo 20, relativo alle ipotesi di procedimenti di pertinenza delle comunità territoriali. Tale modifica va nella stessa direzione delle innovazioni già introdotte dalla legge n. 191 del 1998.

Il disegno di legge nel suo complesso può essere così sintetizzato:

individua in dettaglio 48 procedimenti da semplificare (vedi allegato 1, richiamato all'articolo 1, comma 1);

individua 14 tipi di procedimenti omogenei da semplificare e regolare, attualmente disciplinati in modo diversificato in funzione della amministrazione competente (vedi allegato 2, articolo 1, comma 1). Sono procedimenti strumentali da disciplinare appunto in modo uniforme ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge n. 59 del 1997;

individua 7 materie da codificare attraverso la redazione di appositi testi unici (vedi allegato 3, articolo 5, comma 1).

Il relatore osserva che si sta così attuando a pieno la legge n. 59 del 1997 attraverso uno strumento permanente di semplificazione dei procedimenti amministrativi, di delegificazione, di puntuale deregolazione. Un simile intervento complesso e molto articolato presuppone un radicale sfoltoimento delle norme vigenti, da ridurre nel numero e da rendere più adeguate e più facili da applicare. Si stima che oggi il nostro paese è disciplinato da 13.000 provvedimenti di natura legislativa, 5.000 di natura incerta, circa 20.000 leggi regionali. Il disegno di legge, inoltre, integra i criteri generali di attuazione della semplificazione e definisce in modo più puntuale il concetto di codificazione. Si è conseguentemente ritenuto importante perfezionare i principi generali in materia di semplificazione riferibili ad una pluralità di procedimenti piuttosto che

definire in termini puntuali e dettagliati i criteri relativi alla disciplina di ciascun tipo di procedimento.

Il disegno di legge prevede inoltre una speciale «unità per la semplificazione delle norme e delle procedure» che, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, assume un ruolo chiave di supporto nella attività normativa di semplificazione e regolamentazione; un gruppo di 25 esperti che fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio e quindi del ministro delegato per la funzione pubblica, il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e codificazione. È prevista la possibilità di attribuire al Consiglio di Stato il compito di redigere gli schemi normativi.

Il disegno di legge introduce inoltre all'articolo 4 una importante innovazione: tutti gli schemi normativi predisposti dal Governo sono accompagnati da una relazione contenente l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Disciplina infine l'attività di codificazione delle norme regolamentari e legislative per settori omogenei, relativamente alle materie oggetto di semplificazione, attraverso la redazione di testi unici. Si è già sopra richiamato il fatto che tali testi unici possono essere predisposti dal Consiglio di Stato.

Di particolare significato per questa Commissione è la modifica del comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 59 relativo alle ipotesi di procedimenti di pertinenza delle comunità territoriali. Il testo attualmente vigente prevede che la legge di semplificazione annuale individui i procedimenti attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, indicando i principi che restano regolati con legge della Repubblica. Secondo la nuova formulazione, invece, l'individuazione dei procedimenti o dei singoli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali è effettuata dal Governo in sede di attuazione della delegificazione, secondo le procedure del decreto legislativo n. 281 del 1997, che ridisegna la struttura e le competenze della Conferenza permanente unificata Stato-Regioni-Città.

Il relatore, quindi, conclude evidenziando che il disegno di legge presenta un impianto fortemente innovativo che dà una spinta concreta alla semplificazione amministrativa e alla delegificazione; propone pertanto di esprimere un parere favorevole, corredato da una considerazione di dettaglio, riguardante l'articolo 2, comma 1, lettera a), che sostituisce il comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, prevedendo che nei regolamenti di delegificazione siano individuati i procedimenti che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali; al riguardo va rilevato che la fonte del potere normativo delle regioni non può essere rinvenuta in un atto regolamentare, ma trova fondamento nell'articolo 117 della Costituzione o negli Statuti speciali di autonomia. Inoltre, nella citata disposizione non è specificata la procedura di individuazione dei procedimenti suscettibili di disciplina da parte degli enti territoriali, restando così incerto se debba ricorrersi all'intesa o al mero parere nella Conferenza Stato-regioni.

Il senatore Vittorio PAROLA, nel condividere la relazione e la proposta di parere del senatore Andreolli, si dichiara colpito dai dati che evidenziano la presenza nel nostro ordinamento giuridico di ben 13 mila provvedimenti di natura legislativa, 5 mila qualificati di natura «incerta» e 20 mila leggi regionali. Si sofferma quindi su un problema particolare, che a suo avviso potrebbe trovare finalmente una risposta nella legge di semplificazione in esame; si tratta delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni concernenti vincoli ambientali e paesaggistici in materia di concessioni edilizie. Al riguardo, propone di inserire una specifica osservazione, che richiami l'esigenza di una semplificazione di tali procedure.

Il senatore Andreolli, *Relatore*, conviene con il senatore Parola in ordine al problema dallo stesso sollevato e presenta quindi la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 3506, recante “Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998 –”;

considerato che con detto disegno di legge si dà per la prima volta attuazione allo strumento permanente di semplificazione amministrativa e delegificazione previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge n. 59 del 1997;

rilevato, in particolare, che si prevede la semplificazione di 48 procedimenti amministrativi, l'omogeneizzazione di 14 tipi di procedimenti, l'elaborazione di 7 testi unici, nonché la creazione di nuovi strumenti operativi e valutativi, finalizzati al potenziamento delle politiche di semplificazione,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera a) – che sostituisce il comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, prevedendo che nei regolamenti di delegificazione siano individuati i procedimenti che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali – si osserva che la fonte del potere normativo delle regioni non può essere rinvenuta in un atto regolamentare, ma trova fondamento nell'articolo 117 della Costituzione o negli Statuti speciali di autonomia. Inoltre, nella citata disposizione non è specificata la procedura di individuazione dei procedimenti suscettibili di disciplina da parte degli enti territoriali, restando così incerto se debba ricorrersi all'intesa o al mero parere nella Conferenza Stato-regioni;

si ritiene che vadano, inoltre, semplificate le procedure per il rilascio delle autorizzazioni concernenti i vincoli ambientali e paesaggistici in materia di concessioni edilizie».

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere favorevole, con osservazioni, che viene approvata dalla Commissione.

Disegni di legge:

(570) **UCCHIELLI:** «*Disciplina delle strade del vino italiano*»

(2084) **FERRANTE ed altri:** «*Disciplina delle strade del vino italiano*»

(3246) «*Disciplina delle strade del vino*», approvato dalla Commissione 13^a della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei progetti di legge dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri

(Parere alla 9^a Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE avverte preliminarmente che, pur essendo la Commissione investita dei tre disegni di legge nel rispettivo testo originario, l'esame verterà sull'attuale testo unificato dei tre disegni di legge medesimi, per evidenti ragioni di economia procedurale, nonché per rendere effettiva ed utile la funzione consultiva che la Commissione è chiamata a svolgere nell'istruttoria legislativa. Dà quindi la parola al relatore.

Il senatore Giovanni Pietro MURINEDDU, *Relatore*, riferisce che il provvedimento all'esame della Commissione ha come titolo «Disciplina delle strade del vino» ed è il frutto della unificazione di numerose proposte di legge (atti Camera 509, 946, 1176, 5118, 3490). Già nel corso della XII legislatura vennero presentati due progetti di legge dai deputati Poli Bortone (AC 2093) e Tattarini ed altri (AC 2552) il cui esame non ebbe seguito per l'interruzione della legislatura. La XIII Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa, acquisiti i pareri favorevoli della I Commissione (affari costituzionali), della V (bilancio), della IX (trasporti), nella seduta di martedì 28 aprile 1998, ha approvato un testo unificato, ritenendolo pienamente rispettoso del principio di sussidiarietà ed adeguato a sancire un fruttuoso connubio fra enoturismo, territorio ed attività complementari, artigianato, animazione, sport, sagre, cultura, etc..

Nella 9^a Commissione (agricoltura) del Senato il testo in questione è stato illustrato dal senatore Saracco, il quale ha messo in evidenza l'utilità che lo Stato stimoli e renda disponibili e riconoscibili strumenti ed iniziative, peraltro già presenti in varie regioni del Paese, in tutto il territorio nazionale. A giudizio del senatore Saracco il Governo centrale nell'assumere la responsabilità dell'approvazione di una legge quadro opererebbe col proposito di stimolare iniziative dal basso, valorizzando l'autogestione, come ebbe ad esprimersi l'onorevole Rava nella sua di-

chiarazione di voto nella Commissione agricoltura della Camera. Nella seduta del 29 settembre 1998 la Commissione affari costituzionali del Senato giudicando la maggior parte delle disposizioni vessatorie e lesive delle attribuzioni regionali ha espresso in sede consultiva parere contrario. Il relatore osserva che, pertanto, il testo unificato giunge alla Commissione parlamentare per le questioni regionali per una valutazione complessiva di merito la quale assume una importanza cruciale, a seguito dei rilievi negativi avanzati dalla 1^a Commissione del Senato. Per consentire un giudizio che non voglia essere superficiale egli passa, quindi, in rassegna il testo nella sua interezza.

L'articolo 1 specifica i principi e gli obiettivi che devono essere perseguiti attraverso l'attività delle regioni per la promozione e la realizzazione delle strade del vino, chiarisce le caratteristiche dei percorsi e le attività connesse ai luoghi in cui trovano espressione le produzioni qualitative; l'articolo 2 indica gli strumenti organizzativi e di gestione di cui si devono dotare le regioni per la realizzazione ottimale delle strade del vino: (Comitato di promozione, comitato di gestione, segnaletica, materiale illustrativo, divulgativo e promozionale). Il comma 6 chiarisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione di questa legge i conformità ai propri statuti. L'articolo 3 definisce i requisiti del disciplinare nel rispetto delle norme dettate dal ministero per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 4 precisa i compiti delle regioni e il carattere dei rapporti che devono intercorrere tra queste e gli enti locali per definire le specifiche strutture ed infrastrutture funzionali alla realizzazione delle strade del vino. L'articolo 5 specifica quali iniziative competono ai comuni e alle province: dalla localizzazione della segnaletica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al controllo sul rispetto degli *standard* di qualità. L'articolo 6 indica le fonti dei finanziamenti (locali, regionali, nazionali e comunitari) necessari per l'attuazione delle iniziative previste dalla legge e degli interventi a carico dell'ENIT e dell'ICE. L'articolo 7 chiarisce che le disposizioni relative alle strade del vino si applicano anche ai prodotti tipici dell'agricoltura mediterranea, quale l'olio d'oliva, che meritano di essere valorizzati. L'articolo 8, infine, individua nelle regioni gli enti cui compete la determinazione e il riconoscimento dei tempi e delle modalità per l'adeguamento delle strade del vino e dell'olio d'oliva già istituite.

Richiamandosi ad un intervento del senatore Saracco, relatore nella 9^a Commissione agricoltura del Senato, il relatore afferma che giustamente è stato sottolineato che «l'Europa ha lavorato parecchio su questo tema, elaborando metodologie e materiale divulgativo attraverso il Consiglio europeo delle strade dei vini, che è una struttura integrata dell'Assemblea delle regioni europee viticole, l'AREV, il quale unisce e rappresenta le regioni in tutta Europa».

Ad avviso del relatore i rilievi critici alle competenze assunte dallo Stato, sollevati dalla 1^a Commissione del Senato, per l'autorità dei giuristi che li hanno espressi, meritano di essere attentamente valutati, ma non sembra, come hanno rilevato altri membri di detta Commissione,

che tali argomenti siano condivisibili fino al punto di arrestare la prosecuzione dell'*iter* parlamentare del testo in esame. Egli ritiene che una legge quadro sulla materia in questione sia necessaria ed opportuna in quanto le indicazioni operative dettate dallo Stato giovano a rendere più coerenti le iniziative delle regioni senza soffocarne l'autonomia decisionale. Il disegno di legge si propone di favorire la promozione di percorsi idonei attraverso la realizzazione delle strade del vino, di fare conoscere ed aggregare i prodotti tipici della gastronomia italiana in una dimensione europea nel rispetto delle peculiarità statutarie delle singole regioni e nell'interesse economico delle stesse e dei consumatori, i quali potranno fruire del vantaggio di regole severe per il consumo di prodotti di qualità. D'altra parte il disegno di legge in questione richiama costantemente, per la realizzazione degli itinerari enogastronomici, la funzione di regioni, province e comuni, sottintendendo con questo che ove manchi l'interesse degli enti locali a perseguire l'obiettivo di cui sopra, qualsiasi iniziativa esterna all'area da loro governata risulterebbe impossibile. Il disegno di legge, dunque, non ha carattere prescrittivo se non nei termini generalissimi di una strategia complessiva, né sembra, nonostante la diffusa esplicitazione degli strumenti e delle modalità attraverso le quali egli enti locali possono promuovere la realizzazione delle strade del vino, che ciò possa comportare una sottrazione di funzioni proprie delle regioni e delle province. Un progetto così ambizioso necessita del concorso interattivo di molti attori istituzionali: dagli organismi internazionali (OMT, CE, WTO, ONU), agli organismi statali (Ministeri per le risorse agricole e dell'ambiente, ENIT, Dipartimento del turismo, ISTAT), alle regioni, le province, gli operatori privati e le associazioni. C'è infine da considerare che il perseguimento degli obiettivi che ispirano il disegno di legge in argomento richiede un impegno finanziario ragguardevole, che le regioni, singolarmente prese, avrebbero sicuramente difficoltà a sostenere.

In conclusione, il relatore è dell'avviso che la Commissione dovrebbe esprimersi in senso favorevole.

Il Presidente Mario PEPE, dopo aver ricordato che il testo oggi all'esame nasce da iniziative legislative piuttosto datate, rileva che in effetti la materia in esame dovrebbe essere interamente lasciata alle regioni. Il provvedimento, pertanto, potrebbe avere il parere favorevole della Commissione, ma dovrebbero essere esclusi ulteriori interventi in un settore di competenza ormai non più spettante allo Stato.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, dopo aver dichiarato di essere favorevole nel merito alla creazione di «strade del vino», anche sulla base dell'esperienza più che decennale di alcune regioni, rileva peraltro che il provvedimento non stanziava risorse e non ha carattere precettivo, risultando conseguentemente del tutto inutile. Manifesta quindi la sua contrarietà, sotto il profilo della opportunità politica generale, al disegno di legge, come del resto già ha avuto occasione di affermare in sede di esame da parte della Commissione 1^a del Senato.

Il deputato Eugenio DUCA, dopo aver osservato che già nel corso dell'esame da parte della Camera il testo fu oggetto di obiezioni analoghe a quelle oggi mosse dal senatore Andreolli, rileva che l'approvazione del disegno di legge avrà invece riflessi positivi perché consentirà di prevedere stanziamenti ordinari nel bilancio del Ministero per le risorse agricole finalizzati alla promozione delle strade del vino. Inoltre, in alcune materie, come la segnaletica, appare opportuna una disciplina omogenea per tutto il territorio nazionale in coerenza con le indicazioni della Unione europea. Pertanto, concorda con il relatore in merito all'espressione da parte della Commissione di un parere favorevole, sia pure con osservazioni che mettano in evidenza le contraddizioni cui ha fatto cenno il Presidente.

Il deputato Mario VALDUCCI afferma invece di condividere pienamente la posizione espressa dal senatore Andreolli, in quanto, dopo il parere contrario della 1^a Commissione del Senato e alla luce del contributo che si è dato e si intende continuare a dare al processo di decentramento, non è assolutamente pensabile che la Commissione per le questioni regionali si astenga dallo svolgere il suo compito di garante del rispetto delle competenze regionali fissate dall'articolo 117 della Costituzione.

Il Presidente Mario PEPE rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0060°)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame ed approvazione del documento relativo agli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile (relatore: deputato Franco Gerardini)
(R010 000, B37^a, 0001°)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che, nelle sedute dell'8 e del 21 ottobre scorsi, il documento in titolo è stato illustrato e si è chiusa su di esso la discussione; nell'odierna seduta si procederà all'esame ed alla votazione delle proposte emendative presentate, nonché all'approvazione del documento nel suo complesso.

Ricorda che il documento in esame è del seguente tenore:

«Incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile

(Relazione introduttiva)

Nella sua più recente evoluzione lo sviluppo industriale ha avuto come obiettivo l'adozione di tecnologie sempre più sofisticate per abbattere il costo di fabbricazione dei prodotti, migliorarne la qualità e introdurre di nuovi per soddisfare i crescenti bisogni di consumo della società.

I costi esterni delle imprese sono in realtà a carico di tutta la società e sono stati valutati in una percentuale non trascurabile dei PIL sia

dei Paesi dell'OCSE sia, in maniera ancora maggiore, dei Paesi in via di sviluppo.

Questo tipo di sviluppo, sotto la spinta della conquista del mercato, ha portato al limite lo sfruttamento delle risorse naturali, il cui consumo, nel conto economico dell'impresa, è stato finora considerato a costo nullo.

Nel corso degli ultimi decenni tuttavia, sulla base della constatazione delle condizioni di acuto degrado dell'ambiente naturale, sia a livello locale, sia a livello planetario, si è manifestata da parte dei cittadini, con un'intensità gradualmente crescente e specialmente nei confronti dell'industria, una forte domanda di protezione e salvaguardia dell'ambiente.

Si è di fatto imposto il criterio che le risorse naturali debbano essere, nella misura più ampia possibile, restituite all'ambiente nelle stesse condizioni di prelievo e che l'inquinamento residuo debba rientrare nelle capacità di autorigenerazione della natura. L'utilizzo dell'aria, dell'acqua, del territorio, delle materie prime, dell'energia entra quindi con i suoi costi nel conto economico delle imprese che devono operare per ridurre il peso ai fini di preservare la loro competitività.

Inoltre, è da considerare la necessità di ridurre l'utilizzo preponderante delle risorse naturali da parte dei Paesi sviluppati, consentendo ai Paesi in via di sviluppo una disponibilità crescente delle risorse stesse.

Nei Paesi dell'Unione europea, così come in Italia, per ottenere questo cambiamento di atteggiamento da parte delle imprese, le autorità preposte hanno adottato negli ultimi anni una legislazione ambientale sempre più rigida, basata sulla regolamentazione dei singoli aspetti della protezione dell'ambiente: emissioni nell'atmosfera di sostanze inquinanti, scarichi idrici, rifiuti, rumori, eccetera.

Ciò ha creato, per le imprese, la necessità di modificare gli impianti ed i relativi sistemi di monitoraggio per soddisfare requisiti sempre più numerosi e qualificati; alle autorità preposte, invece, è attribuito il compito di svolgere controlli difficili e complessi, spesso concretamente eseguibili solo in maniera episodica ed incompleta.

I risultati di questa impostazione della politica ambientale ed industriale non sono stati e non sono tuttora soddisfacenti. Anche se si registrano progressi sul fronte della difesa dell'ambiente, la situazione locale e globale è lungi dall'essere ottimale. Si sta quindi affermando una nuova politica che, più che contare sulla repressione del mancato rispetto dei limiti ambientali imposti dalle leggi, affida un ruolo importante all'azione di prevenzione, sollecitando un comportamento volontario e responsabile di tutti gli operatori e degli stessi cittadini.

Si deve utilizzare a tal fine lo stesso stimolo della competitività e del mercato, verso il quale la sensibilità delle imprese è massima. Occorre, in altre parole, modificare la situazione generale in modo che, per conquistare il mercato e sopravvivere, le imprese non debbano solo più fornire buoni prodotti a basso costo, ma debbano spontaneamente rendere le loro tecnologie ed i loro metodi di produzione, nonché i loro prodotti, nell'intero ciclo di vita, compatibili con la salvaguardia delle risorse naturali e quindi dell'ambiente.

Il sistema europeo EMAS (*Environmental management and audit scheme*), istituito nel 1993 con il regolamento 1836, è forse l'espressione più evidente di questo nuovo indirizzo che l'UE ha fornito ai Paesi membri.

Esso si propone l'obiettivo di favorire una riorganizzazione ed una razionalizzazione della gestione ambientale dell'azienda basata non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle leggi, che rimane comunque un obbligo dovuto, ma su un rapporto nuovo tra la stessa impresa, le istituzioni ed il pubblico.

I nuovi elementi di riferimento, che devono sostituire il vecchio rapporto conflittuale e repressivo tra il potere pubblico ed il mondo produttivo, sono quindi l'adesione volontaria delle imprese al progetto di miglioramento dell'ambiente, la cooperazione con l'amministrazione, il supporto reciproco e la trasparenza dei comportamenti nei confronti del pubblico.

Essi rappresentano la nuova linea, fortemente innovativa, secondo cui dovrebbe evolvere la politica industriale ed ambientale dell'Europa e quindi anche dell'Italia.

Già nell'attuale regolamento 1836/93 dell'UE, all'articolo 13, è riportato che «Gli Stati membri possono promuovere la partecipazione delle imprese al sistema di ecogestione ed *audit* in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), organizzando o promuovendo azioni e strutture di assistenza tecnica intese a mettere a disposizione di queste imprese la competenza ed il sostegno necessari per l'osservanza delle regole, delle condizioni e delle procedure definite nel presente regolamento, in particolare per l'introduzione di politiche, programmi e sistemi di gestione dell'ambiente, per eseguire l'*audit* e predisporre le dichiarazioni e la relativa convalida».

Questa disposizione assume particolare importanza per l'Italia, dove le PMI rappresentano una quota molto alta del sistema produttivo e costituiscono una specificità rispetto ad altri Paesi.

La Commissione dell'UE, nell'ambito della revisione in corso del regolamento EMAS, ha esteso l'invito a considerare la rilevanza dell'argomento, chiedendo agli Stati membri di inserire nella legislazione nazionale semplificazioni normative a favore delle imprese EMAS. Essi devono, infatti, adoperarsi per una grande diffusione dei sistemi di certificazione ambientale, perché solo attraverso un'applicazione generalizzata di tali sistemi è possibile conseguire reali vantaggi sull'intero ambiente e non solo miglioramenti locali.

Lo scopo evidente di tale invito è quello di attribuire alla registrazione EMAS, ancorché ottenuta su base volontaria, un valore che sia preso in considerazione dalle autorità preposte al controllo ed alle autorizzazioni in campo ambientale, al fine di concedere semplificazioni procedurali e tempi più certi alle imprese EMAS, nonché ogni altro beneficio che possa costituire un concreto incentivo alla diffusione del sistema EMAS.

L'altro aspetto da non sottovalutare, emerso chiaramente nel corso dell'audizione svolta nella Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, è il contributo che

EMAS può fornire in termini di deterrenza nei confronti della criminalità o, più in generale, di comportamenti poco rispettosi, se non illeciti, sul lato della protezione ambientale. Un elemento essenziale di EMAS è, infatti, la trasparenza verso l'esterno circa le proprie prestazioni ambientali e l'impegno alla ricerca di soluzioni adeguate ad eventuali problemi ambientali riscontrati. Questo sistema favorisce l'apertura di canali di comunicazione tra impresa, pubblico ed autorità di controllo in uno spirito di reciproca fiducia. Tutto ciò è in evidente contrasto con le attività criminali, che per loro natura trovano alimento in situazioni di poca chiarezza e di scarso rispetto per la popolazione.

Il Parlamento italiano già con la legge n. 70 del 1994, all'articolo 5, comma 5, ha stabilito che «il Ministero dell'industria può promuovere accordi di programma con le organizzazioni di categoria interessate per l'applicazione del regolamento CEE 1836/93 (EMAS) al fine di introdurre semplificazioni procedurali ed agevolazioni finanziarie nell'ambito di quelle già stabilite dalla legislazione vigente».

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario rivedere la legislazione vigente nell'ambito di un provvedimento quadro che risponda in maniera completa alle esigenze evidenziate dall'UE.

Nell'istituire questo tipo di incentivazione va tenuto conto del fatto che in altri Paesi dell'Unione europea già molte imprese hanno registrato i loro siti produttivi secondo il regolamento 1836/93/CE, adottando nella loro politica aziendale gli indirizzi di politica ambientale dei rispettivi governi. Al riguardo, si ricorda che il nostro Paese ha aderito al protocollo di Kyoto sottoscrivendo l'impegno, in particolare, per la riduzione del CO₂ e quindi dei consumi di energia di origine fossile. Anche le piccole imprese dovranno adottare nei loro programmi di ottimizzazione ambientale specifici miglioramenti quantitativi compatibili con gli obiettivi nazionali.

Merita inoltre di essere considerato ed incentivato anche il sistema di etichettatura ecologica dei prodotti introdotto con il regolamento n.880/92/CE (Ecolabel). Il sistema Ecolabel si propone di «promuovere la concezione, la produzione, la commercializzazione e l'uso di prodotti aventi un minore impatto ambientale e di fornire ai consumatori una migliore informazione sull'impatto ambientale dei prodotti, senza compromettere la sicurezza degli stessi o dei lavoratori né incidere in modo significativo sulle qualità che rendono il prodotto idoneo all'uso».

Il sistema Ecolabel è volto, quindi, ad incentivare la presenza sul mercato di prodotti puliti e prende in considerazione la vita del prodotto «dalla culla alla tomba»: dalla produzione, compresa la selezione delle materie prime, alla distribuzione, al consumo ed all'uso, fino all'eliminazione dopo l'utilizzo.

Il sistema ha effetti positivi per l'ambiente, per i consumatori e per le imprese, creando una convergenza ed un circolo virtuoso del tutto particolare. In un mercato complesso, in cui il consumatore si trova in una situazione di difficoltà nel valutare obiettivamente le caratteristiche del prodotto, l'Ecolabel è una fonte di informazione attendibile e valida in tutta Europa, e può rappresentare, quindi, un importante fattore di sviluppo e concorrenza per le imprese.

Incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile

(Articolato)

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di agevolare l'applicazione in Italia del regolamento CEE n.1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione ed *audit* (EMAS) e del regolamento CE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (Ecolabel), con l'obiettivo di favorire il costante miglioramento delle prestazioni ambientali delle imprese e dei prodotti, e di ridurre il loro impatto ambientale.

2. Per piccola impresa si intende, in conformità alla disciplina comunitaria, quella così definita dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, articolo 1, comma 1, secondo capoverso, lettere a), b) e c), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1997, n. 229.

Art. 2.

(Informazione)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri predisponde, nell'ambito dei programmi di informazione su temi istituzionali, in accordo con la sezione EMAS-Italia del comitato Ecolabel-Ecoaudit, campagne informative sul sistema di ecogestione e *audit* sul marchio europeo e nazionale di qualità ecologica, con la finalità di diffondere la conoscenza e l'applicazione del regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 e del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, sia attraverso programmi televisivi mirati, sia mediante comunicazioni specifiche da pubblicare sui principali quotidiani, e ne cura l'attuazione. Tali campagne informative possono essere anche estese agli *standards* internazionali di qualità ISO 9000 e ISO 14001.

Art. 3.

(Sostegno alle piccole imprese ed alle imprese artigiane)

Qualora le piccole imprese e le imprese artigiane abbiano la necessità di rivolgersi ad organizzazioni di consulenza ambientale aziendale o a singoli professionisti in materia ambientale, di seguito indicati come «consulenti ambientali», per ottenere l'assistenza tecnica necessaria per l'adempimento delle varie fasi previste dal citato regolamento CEE

1836/93 – ed in particolare effettuazione dell'analisi ambientale iniziale, definizione del programma di miglioramento ambientale, introduzione di un sistema di gestione ambientale dell'impresa, svolgimento di cicli di *audit* ambientale per il controllo del corretto funzionamento del sistema di gestione ambientale, stesura della dichiarazione ambientale – possono ottenere un cofinanziamento, secondo quanto previsto nei successivi commi 3, 4 e 5.

2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con il supporto dell'ENEA, con la collaborazione delle associazioni delle piccole imprese e delle imprese artigiane e sentita la sezione EMAS-Italia del comitato Ecolabel-Ecoaudit, provvede a definire ed aggiornare, sulla scorta di specifici studi e di indagini nei diversi settori produttivi, le linee guida relative ai percorsi formativi per i consulenti ambientali ed i requisiti minimi che si debbono possedere. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, provvedono a pubblicare ed aggiornare la lista nazionale dei consulenti ambientali che rispondono oggettivamente ai requisiti stabiliti dall'ANPA.

2-bis. L'ENEA, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, in collaborazione con le associazioni di categoria, effettua il monitoraggio delle migliori tecnologie esistenti sul mercato e mette a disposizione delle piccole imprese e delle imprese artigiane, senza oneri, i risultati di tale attività.

3. Le regioni possono istituire un proprio fondo e definire il relativo meccanismo di erogazione, integrato con le disponibilità finanziarie di cui al comma 5, destinato al pagamento di una quota delle somme corrisposte dalle piccole imprese e dalle imprese artigiane ai consulenti ambientali di cui al comma 2, per i servizi di consulenza ambientale di cui al comma 1, nonché dei costi sostenuti dalle piccole imprese e dalle imprese artigiane all'implementazione del sistema EMAS nel suo complesso, ivi compresi quelli per la convalida della dichiarazione ambientale.

3-bis. Il fondo istituito ai sensi del comma 3 è altresì utilizzabile per contributi per le spese sostenute dalle piccole imprese e dalle imprese artigiane per l'implementazione del sistema Ecolabel nel suo complesso, ivi comprese quelle per l'introduzione o adattamento di nuove tecnologie a minore impatto ambientale, per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi a minore impatto ambientale, e per le analisi di mercato relative all'Ecolabel.

3-ter. Le regioni comunicano al comitato Ecolabel-Ecoaudit le iniziative finanziate per la promozione dei sistemi Ecolabel ed EMAS.

4. Le summenzionate agevolazioni sono cumulabili con le agevolazioni previste ai fini della realizzazione dei piani di adeguamento ambientale e per la sicurezza e la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, mediante apposita sezione del fondo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al cofinanziamento delle attività previste dal presente articolo, nonché, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e Bolzano, al trasferimento delle relative somme alle regioni che abbiano predisposto il meccanismo di erogazione del fondo di cui al comma 3.

Art.3-bis

(Incentivi alle imprese)

Le regioni, a valere sui propri bilanci, possono istituire incentivi per promuovere l'applicazione, a titolo sperimentale, di EMAS a tutte le imprese piccole, medie o grandi, operanti in settori diversi da quello industriale.

2. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del suo bilancio ordinario, può erogare, prioritariamente, incentivi per l'adesione ad EMAS delle imprese piccole, medie o grandi, operanti all'interno di parchi naturali o in zone ad alto pregio paesaggistico.

3. I crediti d'imposta di cui alla legge n.449 del 1997 (legge finanziaria 1998), articolo 4, comma 9, possono essere incrementati di tre milioni di lire qualora le imprese beneficiarie:

a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione ed *audit* previsto dal regolamento CEE n. 1836 del Consiglio del 29 giugno 1993;

b) producano prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992.

Art. 4.

(Semplificazioni amministrative)

1. Tutta la documentazione tecnica predisposta dalle imprese piccole, medie o grandi, il cui sito produttivo sia stato registrato secondo il regolamento CEE n.1836/93, può essere utilizzata ed esibita dalle imprese stesse alle autorità preposte alle autorizzazioni, alle ispezioni ed ai controlli ambientali, le quali sono tenute ad esprimere un giudizio sulla loro conformità alle norme vigenti, prima di richiedere un'ulteriore documentazione. Ciò in modo specifico per le materie regolate dalle direttive 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 e 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, ai fini degli obblighi di comunicazione e delle richieste di autorizzazione nei confronti della pubblica amministrazione previsti dalla normativa vigente.

2. La documentazione, di cui al comma 1, può essere utilizzata dalle imprese al fine di garantire le condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti, di cui all'articolo 5 della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, e di predisporre la sintesi non tecnica di cui all'articolo 6, comma 1, della citata direttiva 96/61/CE, nonché può sostituire, per le imprese i cui stabilimenti rientrano tra quelli indicati

all'articolo 2 della direttiva 96/82/CE in relazione alle specifiche materie trattate nella documentazione stessa:

a) le informazioni previste per la notifica di cui all'articolo 6 della direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, purché da essa sia possibile individuare le sostanze pericolose, o le categorie di sostanze pericolose, avere indicazioni sulla quantità o forma fisica della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose, sull'attività in corso, o prevista, dell'impianto o del deposito e sull'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento (elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze);

b) il documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'articolo 7 della citata direttiva 96/82/CE, purché la documentazione sostitutiva sia coerente ai principi contenuti nell'allegato III della direttiva stessa;

c) il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 9 della citata direttiva 96/82/CE, purché la documentazione sostitutiva contenga almeno gli elementi di cui all'allegato II della direttiva stessa;

d) il documento relativo al piano di emergenza di cui all'articolo 11 della citata direttiva 96/82/CE, purché la documentazione sostitutiva contenga le informazioni di cui all'allegato IV della direttiva stessa.

3. Le modifiche agli impianti esistenti, in siti industriali registrati ai sensi del citato regolamento CEE n. 1836/93, che siano state esplicitamente previste nel programma di costante miglioramento dell'ambiente predisposto dall'impresa responsabile del sito e riportate nella dichiarazione ambientale convalidata da un verificatore ambientale accreditato, ai sensi del regolamento CEE n. 1836/93, sono comunicate dall'impresa all'autorità che si pronuncia entro 90 giorni dalla data della comunicazione.

4. La realizzazione di un nuovo impianto in un sito registrato ai sensi del regolamento CEE n. 1836/93, qualora sia stata prevista nel programma di miglioramento ambientale del sito ed esplicitamente indicata nella dichiarazione ambientale convalidata da un verificatore ambientale accreditato secondo il citato regolamento CEE n. 1836/93, non richiede una nuova valutazione di impatto ambientale. Nella comunicazione il committente dovrà formulare all'autorità competente le informazioni circa i vantaggi ambientali derivanti dal nuovo impianto, potendo far riferimento alla documentazione prodotta ai fini della registrazione del sito secondo il regolamento CEE n. 1836/93, con particolare riguardo agli effetti diretti ed indiretti dovuti al nuovo impianto, sui seguenti fattori: l'uomo, la flora e la fauna; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio; l'interazione tra i precedenti fattori. L'autorità competente, qualora non ritenga sufficiente la documentazione prodotta, può richiedere, entro i termini di cui al comma 4, specifiche integrazioni.

Art. 5.

(Superamento delle non conformità ambientali)

1. Qualora un'impresa, indipendentemente dalle sue dimensioni, rilevi e renda noto alla competente autorità una non conformità del sito

stesso rispetto alla normativa vigente in materia ambientale, l'autorità di controllo è autorizzata a concordare i tempi e le modalità per il superamento della non conformità e degli eventuali danni ambientali già prodotti. A fronte dell'impegno assunto, l'impresa rilascia una fideiussione stabilita dall'autorità di controllo rapportata alla gravità della non conformità, all'impegno finanziario ed al tempo necessario al suo superamento. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto dall'impresa, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. La fideiussione è in questo caso incamerata dall'autorità preposta al controllo a titolo di penalità aggiuntiva.

2. La fideiussione viene stabilita anche in riferimento alle dimensioni dell'impresa e non può superare il valore del progetto di adeguamento.

Art. 5-bis.

(Appalti, lavori, forniture e servizi pubblici)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato un atto di indirizzo destinato alle amministrazioni pubbliche, sia a livello centrale che locale, con la finalità di considerare, tra i requisiti richiesti alle imprese, per appalti, lavori, forniture e servizi pubblici, a parità delle altre condizioni, fattore di priorità la registrazione secondo il regolamento CEE n.1836/93 (EMAS) e, per i prodotti, il possesso dell'etichettatura secondo il regolamento CEE n.880/93 (Ecolabel), ovvero il marchio ecologico nazionale.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 20 miliardi per il triennio 1998-2000, si provvede mediante un corrispondente incremento dell'apposito capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 5, pari a 20 miliardi per il triennio 1998-2000, si provvede tramite il corrispondente utilizzo, nei medesimi anni, delle disponibilità esistenti per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.»

Invita il relatore a prendere la parola.

Il deputato Franco GERARDINI, *relatore*, avverte che al documento sono state presentate numerose proposte emendative.

Illustra quelle da lui presentate, che sono del seguente tenore:

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

3. Per imprese artigiane si intendono quelle di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole «La Presidenza del Consiglio dei ministri» aggiungere «in collaborazione con il Ministero dell'ambiente».

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole «in accordo con la sezione EMAS-Italia» con le parole «sentite le sezioni Ecolabel ed EMAS».

All'articolo 2, comma 1, dopo la parola «audit,» aggiungere la congiunzione «e».

All'articolo 3, comma 1, aggiungere dopo le parole «dal citato regolamento CEE 1836/93 – ed in particolare» il segno di interpunzione «:».

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole «3 marzo 1997» aggiungere la parola «nonché».

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole «al fine di garantire le» con le parole «al fine di dimostrare il possesso delle».

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole da «non richiede ...» sino a «Nella comunicazione il», con le parole «richiede un'integrazione alla valutazione di impatto ambientale precedentemente effettuata per il sito in questione e sulla quale è stato già espresso parere positivo da parte dell'autorità competente. Il...».

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole «Nella comunicazione il committente dovrà fornire» con le parole «Nella comunicazione il committente dovrà trasmettere».

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole « Nella comunicazione il committente dovrà formulare all'autorità competente le» con le parole «Nella comunicazione il committente dovrà formulare all'autorità competente tale integrazione, fornendo».

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole «i vantaggi ambientali derivanti dal nuovo impianto, potendo» con le parole «i vantaggi ambientali derivanti dal nuovo impianto e potendo».

All'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole «, entro i termini di cui al comma 4,».

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole «Qualora un'impresa, indipendentemente dalle sue dimensioni,» aggiungere le parole «nell'ambito dell'implementazione dei sistemi di gestione ambientale volti al miglioramento dell'impatto sull'ambiente,».

All'articolo 5, comma 1, aggiungere la virgola dopo le parole «rilascia una fideiussione stabilita dall'autorità di controllo».

Illustra quindi le proposte emendative presentate dal Presidente Scalia, che sono del seguente tenore:

All'articolo 1, comma 1, sostituire la parola «agevolare» con la parola «incentivare».

All'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole «in conformità alla disciplina comunitaria».

All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole da «sia attraverso» a «principali quotidiani».

All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole «in accordo con la sezione EMAS-Italia del comitato Ecolabel-Ecoaudit».

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole «La Presidenza del Consiglio dei ministri» aggiungere le parole «, su proposta del Ministero dell'ambiente in accordo con il Ministero dell'industria,».

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. Le spese sostenute dalle piccole imprese e dalle imprese artigiane per l'introduzione e l'attuazione di un sistema di gestione e *audit* ambientale, in conformità al regolamento CEE 29 giugno 1993, n.1836, possono essere assistite da un cofinanziamento secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Ai sensi del comma 1, possono essere assistite dal contributo le spese sostenute per promuovere costanti miglioramenti dell'efficienza ambientale dell'impresa, in particolare per le seguenti azioni ed attività, quali risultano meglio definite dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento CEE 29 giugno 1993, n.1836:

a) introduzione ed attuazione di politiche, programmi e sistemi di gestione dell'ambiente in relazione ai siti dove è svolta l'attività d'impresa;

b) valutazione sistematica, obiettiva e periodica, dell'efficienza di tali elementi;

c) informazione al pubblico sull'efficienza ambientale.

All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole da «ai consulenti ambientali» fino alle parole «all'implementazione», con le parole «per le attività di cui al comma 2 e per l'implementazione».

All'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

6. Il Ministero dell'ambiente, con il supporto dell'ANPA e con la collaborazione dell'ENEA, del comitato EMAS-Italia, del comitato Eco-label-Ecoaudit e delle associazioni delle piccole imprese e delle imprese artigiane, provvede a definire ed aggiornare, sulla scorta di specifici studi ed indagini nei diversi settori produttivi, le linee guida relative ai percorsi formativi per i consulenti ambientali ed i requisiti minimi che devono possedere.

Quota parte dei cofinanziamenti di cui all'articolo 3 può essere destinata alle spese sostenute dalle piccole imprese e dalle imprese artigiane per la consulenza, destinata alla promozione ed all'attuazione delle attività di cui al comma 2 del citato articolo 3, da parte di organizzazioni o di singoli professionisti inseriti nella lista nazionale dei consulenti ambientali prevista dal successivo comma 7.

7. L'ANPA provvede a pubblicare ed aggiornare la lista nazionale dei consulenti ambientali.

All'articolo 3-bis, comma 2, sopprimere la parola «prioritariamente».

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

1. Il rispetto delle norme legislative e regolamentari che regolano l'esercizio delle attività produttive e degli obblighi derivanti dalle stesse è accertato dalle competenti autorità amministrative, in sede di istruttoria dei procedimenti autorizzativi e di controllo, utilizzando la documentazione tecnica predisposta dalle imprese il cui sito produttivo sia stato registrato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CEE 29 giugno 1993, n. 1836.

2. Ai fini di cui al comma 1, le competenti autorità verificano l'effettiva attuazione degli obiettivi ambientali previsti ai sensi del regolamento CEE 29 giugno 1993, n. 1836, che perseguano livelli di efficienza ambientale dell'impresa superiori a quelli previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

3. La documentazione tecnica di cui al comma 1 può essere utilizzata dalle imprese ai fini delle procedure di valutazione e verifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, ed al comma 6 dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi, modifiche ed integrazioni, a condizione che sia conforme alle disposizioni che regolano le suddette procedure.

Illustra in seguito le due proposte emendative presentate dal senatore Iuliano, che sono del seguente tenore:

Sopprimere l'articolo 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

La procedura tecnica predisposta dalle imprese il cui sito produttivo sia stato registrato secondo il regolamento CEE n. 1836/93 può essere utilizzata nell'ambito delle procedure per il rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti esistenti e delle procedure di modifica di cui all'articolo 6 della direttiva 96/82/CE, secondo le modalità definite in sede di recepimento della corrispondente normativa comunitaria, sulla base dei criteri di cui agli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Illustra infine la proposta emendativa, da lui presentata insieme al Presidente Scalia, riferita all'articolo 5. Essa è del seguente tenore:

Stralciare l'articolo 5 per considerarlo, in un testo modificato, quale norma transitoria dell'articolato contenuto nel documento della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse XXIII n.5, approvato il 26 marzo 1998. Il testo modificato dell'articolo 5 è il seguente:

1. Qualora un'impresa autodenunci una sua non conformità rispetto alla normativa vigente in materia ambientale alla competente autorità, quest'ultima dispone d'accordo con l'impresa stessa i tempi e le modalità per il superamento della non conformità.

2. L'autorità di controllo accerta l'entità dell'eventuale danno ambientale prodotto dall'attività d'impresa nonché la gravità della non conformità.

3. All'avvio delle opere necessarie al superamento della non conformità l'impresa versa una fideiussione stabilita dall'autorità di controllo in rapporto all'entità del danno ambientale accertato, alla gravità della non conformità, all'impegno finanziario ed al tempo necessario al suo superamento. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto, si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dal titolo VI-bis del codice penale e la fideiussione viene incamerata dall'autorità competente a titolo di penalità aggiuntiva.

4. In ogni caso, l'autorità di controllo incamera una percentuale della somma versata a titolo di fideiussione, tenendo conto del danno ambientale prodotto e del periodo di attività dell'impresa in violazione della normativa ambientale. Tale quota non può essere superiore al 40 per cento dell'intera somma versata.

5. Le somme a diverso titolo incamerate vengono versate in un fondo per le bonifiche, da istituirsi presso il Ministero dell'ambiente.

6. Al momento del versamento della fideiussione, l'azione penale relativa alle violazioni della normativa ambientale a carico dell'impresa autodenunciata è sospesa fino all'esito del procedimento amministrativo di cui al presente articolato.

7. Il rispetto dell'impegno assunto dall'impresa autodenunciata con la competente autorità di controllo estingue i reati connessi alla non conformità rispetto alla normativa vigente in materia ambientale.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle sole imprese che autodenuncino la non conformità, di cui al comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma.

9. Sono escluse dalla disciplina dettata dalla presente norma le imprese con partecipazione di capitale pubblico.

Ritiene, dopo aver attentamente valutato il contenuto di tutte le proposte emendative testé illustrate, di mantenere fra quelle da lui presentate soltanto quella relativa all'articolo 1 e quella relativa all'articolo 2, comma 1, volta ad aggiungere la congiunzione «e» dopo la parola «*audit*». Ritira quindi tutte le altre proposte emendative da lui presentate.

Per quanto riguarda le proposte emendative del Presidente Scalia, ritiene di poterle accettare, ad eccezione di quella relativa al comma 2 dell'articolo 3-*bis*, di cui propone la seguente nuova formulazione:

2. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del suo bilancio ordinario, può erogare incentivi per l'adesione ad EMAS prioritariamente alle imprese piccole, medie o grandi, operanti all'interno di parchi naturali o in zone ad alto pregio paesaggistico.

Il Presidente Massimo SCALIA accetta la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 3-*bis* proposta dal relatore.

Il deputato Franco GERARDINI, *relatore*, chiede al senatore Iuliano di ritirare le due proposte emendative presentate all'articolo 4.

Il senatore Giovanni IULIANO, in considerazione del contenuto delle altre proposte emendative all'articolo 4, ritira quelle da lui presentate.

Il Presidente Massimo SCALIA pone in votazione la relazione introduttiva, che viene approvata all'unanimità.

Passa quindi all'articolato. Pone in votazione, in successione, le proposte emendative in precedenza illustrate ed i relativi articoli 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 5-*bis* e 6. Essi vengono approvati all'unanimità.

Per quanto riguarda l'articolo 5, esso sarà valutato dopo la votazione sul complesso del documento.

Il senatore Giuseppe SPECCHIA, parlando per dichiarazione di voto sul complesso del documento, ringrazia innanzitutto il Vicepresidente Gerardini, nonché i consulenti e gli uffici di segreteria

della Commissione, per l'ottimo lavoro svolto, in una materia complessa che attende da tempo una sistemazione legislativa organica.

Esprime tuttavia perplessità sul contenuto di alcune parti del documento, in particolare per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri previsti nell'articolo 3-bis per gli incentivi alle imprese nonché nei confronti della procedura prevista per i consulenti ambientali, su cui auspica un approfondimento nel corso dell'eventuale futuro *iter* legislativo; analoghe perplessità mostra nei confronti delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 3-bis.

Nonostante tali perplessità, ritiene che il documento sia da condividere e quindi preannunzia il voto favorevole della sua parte politica.

Il Presidente Massimo SCALIA pone in votazione il documento nel suo complesso, riservandosi il coordinamento formale del testo. Esso viene approvato.

Passa quindi all'articolo 5, riguardante il superamento delle non conformità ambientali per le imprese. Ricorda che in precedenza è stata illustrata la proposta emendativa, da lui presentata insieme al Vicepresidente Gerardini, volta a considerarlo, in un testo modificato, quale norma transitoria dell'articolato contenuto nel documento XXIII n.5, approvato il 26 marzo scorso, relativo all'introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente.

Il deputato Franco GERARDINI, *relatore*, ritiene che tale soluzione riferita all'articolo 5, anche considerando le tematiche finora affrontate dalla Commissione, sia sicuramente accettabile.

Il Presidente Massimo SCALIA pone in votazione la proposta emendativa riferita all'articolo 5, che viene approvata.

Ritiene, di conseguenza, che il testo approvato possa formare oggetto di un autonomo documento, da considerare allegato al predetto documento XXIII n. 5.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che mercoledì prossimo, 4 novembre 1998, alle ore 12,30, si riunirà il gruppo di lavoro da lui coordinato che si occupa dei traffici illeciti di rifiuti nazionali ed internazionali.

Avverte inoltre che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 5 novembre 1998, alle ore 13, per ascoltare il sottosegretario Barberi.

La seduta termina alle ore 14,30.